

**CAPITOLATO D'ONERI
PER L'AFFIDAMENTO A TERZI
DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE (SAP)**

PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2017

INDICE:

Premessa	pag. 3
Art. 1 Normativa di riferimento	pag. 3
Art. 2 Oggetto	pag. 4
Art. 3 Obiettivi del Servizio di Aiuto Personale	pag. 4
Art. 4 Destinatari	pag. 5
Art. 5 Organizzazione, attività e svolgimento del servizio	pag. 5
Art. 6 Dimensionamento dell’utenza e delle attività	pag. 6
Art. 7 Il personale. Requisiti e obblighi assicurativi e contributivi	pag. 6
Art. 8 Tirocini, servizio civile e volontariato	pag. 8
Art. 9 Sedi e luoghi di attività	pag. 8
Art. 10 Compiti dell’aggiudicatario	pag. 8
Art. 11 Polizze assicurative	pag. 8
Art. 12 Disposizioni in ordine alla sicurezza sul lavoro e alla valutazione dei rischi dei lavoratori	pag. 9
Art. 13 Vigilanza sul servizio	pag. 9
Art. 14 Obblighi e Oneri a carico dell’Aggiudicatario	pag. 9
Art. 15 Funzioni in capo al SSA	pag. 10
Art. 16 Subappalto e cessione del contratto – responsabilità relative	pag. 11
Art. 17 Oneri inerenti il servizio e spese contrattuali	pag. 11
Art. 18 Importo dell’appalto	pag. 11
Art. 19 Durata dell’appalto – revisione prezzi	pag. 11
Art. 20 Termini di pagamento e fatturazione	pag. 12
Art. 21 Inadempienze, penalità e decadenza per risoluzione del contratto	pag. 12
Art. 22 Fallimento, liquidazione, trasformazione dell’Aggiudicatario	pag. 14
Art. 23 Foro competente	pag. 14
Art. 24 Disposizioni finali e rinvio	pag. 14

PREMESSA

Il Servizio oggetto del presente Capitolato si inquadra nella rete dei servizi in favore delle persone disabili e delle loro famiglie residenti nei Comuni del Distretto di Scandiano.

Il Servizio di aiuto personale rappresenta, nell'offerta dei servizi contemplati nel Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale di Scandiano, lo sviluppo di attività rivolte a favorire la domiciliarità, l'integrazione e la partecipazione sociale della persona disabile.

Attraverso l'affidamento del servizio di aiuto personale si intendono potenziare le forme di inserimento ed integrazione sociale orientate alla promozione di una maggiore autonomia e libertà di scelta della persona disabile, per abbracciare un più ampio concetto di qualità della vita connesso all'obiettivo di preservare la permanenza ed il mantenimento della persona disabile all'interno del proprio contesto familiare.

Il Servizio di aiuto personale opera in stretta interazione – integrazione con i servizi socio-sanitari e con il terzo settore e, in coerenza con la normativa regionale, rivolge la propria azione a garantire accessibilità ai servizi individuali, alla vita di relazione ed ai rapporti interpersonali, alle manifestazioni culturali e alle attività sportive, fino ai bisogni connessi alla realizzazione del personale progetto di vita e di lavoro. In tal senso il Servizio di aiuto personale programma ed individua ambiti ed opportunità sul territorio per lo svolgimento di attività sportive, laboratoriali, che si qualificano come parti integranti del progetto individualizzato socio - assistenziale e sociosanitario a favore della persona disabile e della sua famiglia.

La promozione ed offerta di opportunità nella realizzazione del personale progetto di vita, è pertanto sempre più indirizzata alla ricerca di situazioni ed occasioni per consentire relazioni qualitativamente apprezzabili, in grado di permettere la piena espressione di potenzialità della persona disabile.

Attraverso l'offerta di attività socio - educative/riabilitative esplicate e realizzate attraverso laboratori, atelier, discipline sportive, alla persona disabile è offerta la possibilità di superare la considerazione dell'handicap come deficit che limita la gamma delle opportunità fruibili, per valorizzare altre capacità personali in grado di dare senso e significato al percorso e al progetto di vita.

Il Servizio di aiuto personale si colloca in un territorio che da anni promuove l'accoglienza delle persone disabili, sostiene e sviluppa una rete di servizi differenziati, attraverso offerte tipologiche residenziali, diurne e domiciliari rispondenti ai bisogni ed alle caratteristiche individuali delle persone con disabilità.

Il territorio della zona sociale di Scandiano presenta, inoltre, diverse opportunità culturali, ricreative, sportive, talvolta non fruibili autonomamente dalla persona disabile, la quale necessita di accompagnamento, di orientamento nella costruzione di stili relazionali, di mediazione rispetto al contesto, affinché dalla comprensione e sensibilizzazione circa la disabilità si possa effettivamente realizzare l'integrazione, nonché promuovere forme di partecipazione sociale attiva delle persone con disabilità.

ART. 1 – Normativa di riferimento

Il presente capitolato risulta coerente con le normative nazionali e regionali specifiche che regolano i servizi di aiuto personale, con particolare riferimento ai seguenti dettati normativi:

- Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale, i diritti delle persone handicappate", che riconosce il diritto della persona con handicap all'integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro, nella società, in particolare l'Art. 8 – Inserimento ed Integrazione Sociale e l'Art. 9 – Servizio di aiuto personale;

- Decreto legislativo n. 502/92, integrato dal Decreto legislativo n. 229/99, che contestualmente definiscono ed individuano il sistema ed i contenuti delle prestazioni socio-sanitarie, come forma di costruzione di percorsi e servizi in grado di garantire la continuità delle azioni di cura e riabilitazione, necessari a soddisfare i bisogni di salute della persona;
- Legge Regionale 21 Agosto 1997, n. 29 "Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili", che al Titolo II definisce e struttura il Servizio di aiuto personale;
- Delibera della Giunta Regionale 01 giugno 1998, n. 778 avente ad oggetto: "Direttiva per l'istituzione del servizio di aiuto personale di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 29/97 e modalità e criteri per l'accesso ai contributi di cui all'art. 6, comma 6, e all'art. 9, comma 3, della medesima legge regionale 29/97";
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", in particolare laddove ribadisce la necessità di preservare e valorizzare le capacità residue della persona disabile;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che all'art. 14 conferma la competenza dei comuni all'istituzione e al funzionamento dei servizi alla persona, da realizzarsi in forma diretta o accreditata, ed orientati all'integrazione sociale delle persone disabili.
- Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D. G. R. 509/2007 Fondo regionale per la non autosufficienza - programma per l'avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007-2009;
- D. G. R. 1230/2008 "Fondo regionale per la non autosufficienza - Programma 2008 e definizione interventi a favore delle persone adulte con disabilità".

ART. 2 – Oggetto

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE (di seguito SAP) che si esplica in:

1. Sostegno diretto alla persona disabile ed alla sua famiglia attraverso la predisposizione di occasioni di partecipazione ad attività laboratoriali, sportive, ricreative, individuali e/o di gruppo, strutturate od informali, finalizzate ad ampliare ed accrescere la presenza nella vita della comunità delle persone disabili e della loro rete familiare, attraverso un percorso di consapevolezza e condivisione, che consolidi le loro possibilità di scelta e preservi le potenzialità e le autonomie funzionali a mantenere nei contesti domiciliari e familiari la persona disabile
2. Sostegno alla creazione di una rete territoriale integrata per l'attivazione di azioni comuni tra partner istituzionali, volontariato ed associazionismo rivolte alla prevenzione del disagio e dell'emarginazione delle persone disabili e con difficoltà, per costruire un tessuto di opportunità accessibili ed attingibili per ogni persona disabile nel proprio contesto quotidiano.

ART. 3 – Obiettivi del Servizio di Aiuto Personale

In riferimento al punto 1. dell'art. 2, gli obiettivi sono i seguenti:

- 1.1. Promuovere e sviluppare programmi di rilevazione e lettura delle risorse presenti e/o attivabili nei diversi contesti territoriali del Distretto;
- 1.2. Valorizzare e favorire il soddisfacimento di bisogni ed esigenze di autorealizzazione personale e sociale delle persone disabili attraverso forme ed occasioni di partecipazione alle esperienze presenti ed accessibili sui territori;
- 1.3. Lavorare alla costruzione di interventi mirati, attraverso la partecipazione diretta e responsabile delle reti familiari, istituzionali ed informali;

1.4. Sostenere lo sviluppo e l'abilitazione delle persone disabili alla formulazione e costruzione di richieste e proposte personali, rivolte all'accrescimento e potenziamento di autonomie;

1.5. Definire e presentare progetti corrispondenti al bisogno di autonomia ed indipendenza dei singoli e delle famiglie.

1.6. Sostenere percorsi di abilitazione e sperimentazione al confronto ed alla relazione, nei diversi contesti sociali, attraverso forme di accompagnamento e tutoraggio educativo;

1.7. In accompagnamento alla predisposizione delle attività, sostenere e promuovere processi di conoscenza, condivisione ed interazione tra le famiglie.

In riferimento al punto 2. dell'art. 2, gli obiettivi sono i seguenti:

2.1. Predisporre azioni di informazione e conoscenza del SAP;

2.2. Organizzare percorsi di orientamento/formazione per i volontari;

2.3. Favorire processi di comunicazione, concertazione e scambio tra organizzazioni, associazioni e disponibilità volontarie;

2.4. Sostenere forme di coordinamento tra la rete dei servizi, il terzo settore e le forme di volontariato presenti ed attivabili sui territori;

2.5. Garantire la compatibilità fra il lavoro di costruzione della rete e l'esigenza di personalizzazione degli interventi;

2.6. Rendere visibile e percepito dalla comunità il complesso degli interventi posti in essere

ART. 4 - Destinatari

- Persone disabili, in genere adulte, in situazione di disagio e svantaggio sociale e personale che, attraverso l'articolazione degli interventi proposti nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto, possano realizzare e sperimentare occasioni e situazioni di integrazione con il contesto e nell'ambito degli spazi di vita della propria comunità, nello sviluppo e perseguitamento del proprio progetto individuale
- Le famiglie delle persone disabili, come soggetti primari da sostenere nei processi di accesso a forme di sostegno ed accompagnamento, perché si possano realizzare condizioni di integrazione ed accoglienza, attraverso l'espressione di scelte consapevoli e personali, che sostengano il loro lavoro di cura.
- La comunità ed il territorio, quali destinatari indiretti, attraverso i riflessi, le ricadute, la partecipazione che il lavoro di attivazione ed intervento del Sap saprà sollecitare e promuovere.

ART. 5 – Organizzazione, attività e svolgimento del servizio

Il SAP, per rispondere agli obiettivi indicati, dovrà provvedere a programmare un assetto organizzativo di attività rivolte a persone disabili, che evidenzi la propria collocazione all'interno della rete territoriale dei servizi alla persona.

Gli ambiti di programmazione dovranno riguardare:

- Attività preferibilmente svolte in gruppo: l'organizzazione dovrà prevedere un raccordo costante e continuativo con le offerte presenti e disponibili sul territorio, in collegamento e collaborazione con associazioni, esperienze di volontariato e rete dei servizi;
- Attività riconducibili ad esperienze e situazioni di laboratorio: in particolare progetti che prevedano l'organizzazione di atelier artistici, teatrali, espressivi, di manipolazione, informatici, ecc, ai quali le persone disabili possano partecipare, secondo capacità ed attitudini funzionali alla conservazione e stabilizzazione di abilità ed autonomie, trasferibili negli spazi di vita quotidiani;
- Attività in ambito sportivo: in collaborazione con gli enti, le associazioni, le società di promozione sportiva presenti sul territorio, per la fruizione delle diverse discipline e

- attività sportive, come spazi utili ad attivare riabilitazione motoria, posturale, prevenzione di potenziali aggravamenti, fornire e favorire esperienze di socializzazione e relazione;
- Attività di raccordo: incrocio tra le disponibilità di prestazioni volontarie e i bisogni e le richieste di persone disabili;
 - Sviluppo del volontariato: attività tesa a sviluppare, nei singoli Comuni, forme e contenuti di partecipazione e disponibilità ad esperienze di volontariato, per la formazione, l'attivazione ed il sostegno allo sviluppo di una cultura territoriale attenta ai temi del sociale e all'auto investimento responsabile e solidale

ART. 6 - Dimensionamento dell'utenza e delle attività

Nell'arco di un anno solare deve essere garantito l'accesso e la possibilità di partecipazione alle attività di tempo libero organizzate dal SAP ad almeno **85 persone disabili**.

Le attività del SAP di norma, verranno proposte e realizzate per l'intero arco dell'anno, per almeno 40 settimane, per l'intero arco settimanale, definendo, d'intesa con il Servizio Sociale Associato (di seguito SSA), la collocazione temporale ed oraria nell'arco della settimana dal Lunedì al Venerdì e prevedendo iniziative anche nei giorni prefestivi e festivi e con la possibilità di realizzare anche attività serali.

L'offerta di attività da svolgere dovrà prevedere la realizzazione di almeno 9 laboratori/atelier a frequenza settimanale di durata media di almeno 24 settimane, gli ambiti sportivi dovranno prevedere la realizzazione di almeno 7 attività suddivise in diverse discipline (calcetto, basket, nuoto, pallavolo ecc...) a frequenza settimanale.

Nello svolgimento ed esecuzione di tutte le attività dovrà essere garantito il tutoraggio educativo e la presenza di personale esperto nelle conduzioni di laboratori e atelier.

In relazione alle esigenze e motivazioni presentate dal SSA per l'accesso degli utenti al servizio, si prevede che le persone possano beneficiare dell'ammissione a più attività ed interventi nel corso dell'anno.

ART. 7 - Il personale. Requisiti ed obblighi assicurativi e contributivi.

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare un Responsabile della fornitura del Servizio il quale dovrà assolvere le funzioni di interlocuzione e referenza con il SSA ed un Coordinatore del Servizio per un tempo/lavoro sufficiente a garantire i servizi e le attività di cui all'Art. 5.

In particolare, il Coordinatore del Servizio, dovrà avere una comprovata esperienza nell'area dei servizi rivolti alle persone disabili di almeno 3 anni. Tale figura professionale dovrà sovrintendere alla programmazione e verifica di tutte le attività del SAP con particolare riferimento alla gestione e coordinamento delle risorse umane impiegate.

In caso di assenze a qualsiasi titolo, dovrà essere individuato un sostituto coordinatore a cui fare riferimento durante tutto il periodo delle suddette assenze. Tale nominativo dovrà essere preventivamente comunicato al SSA.

Il coordinatore, oltre alle rispettive esperienze indicate, dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti formativi:

- educatore professionale in possesso di attestato di abilitazione rilasciato ai sensi del D.M. Sanità 10 febbraio 1984;
- educatore professionale ai sensi della Direttiva Comunitaria 51/1992, in possesso dell'attestato regionale di qualifica rilasciato al termine di Corso di formazione attuato nell'ambito del progetto APRIS;
- educatore in possesso di diploma di laurea in Scienze dell'Educazione o in Scienze della Formazione, indirizzo "Educatore professionale extrascolastico";
- laurea o diploma di laurea in psicologia

- laurea o diploma di laurea in pedagogia, scienze dell'educazione, scienze della formazione
- laurea o diploma di laurea in sociologia
- laurea o diploma di laurea in servizio sociale

Per quanto attiene ai conduttori degli atelier, dei laboratori e delle attività sportive si richiede che il personale individuato, oltre alle specifiche competenze tecniche professionali, documenti anche esperienze di lavoro in affiancamento a persone con disabilità. Per il predetto personale si richiede di indicare il numero e l'impegno complessivo annuale espresso in ore.

L'impresa aggiudicataria, in sede di offerta, dovrà allegare il curriculum del coordinatore/i. Il personale impiegato dall'impresa aggiudicataria dovrà garantire la piena esecuzione delle linee di indirizzo e delle scelte operative definite in sede di programmazione delle attività.

Nei confronti del proprio personale l'Impresa aggiudicataria dovrà osservare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché gli accordi integrativi locali vigenti riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previsti da leggi o regolamenti vigenti in materia.

Saranno altresì a totale carico dell'Impresa le spese relative a documentazioni sanitarie e non, eventualmente richieste agli operatori per l'espletamento del loro servizio.

Il SSA si riserva di non procedere alla liquidazione delle competenze in difetto di presentazione di auto-certificazione, soggetta a controllo, comprovante l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi e di ogni altro onere in materia di legislazione del lavoro.

Tutto il personale dovrà essere in possesso di certificazione sanitaria valida.

L'aggiudicatario farà pervenire su richiesta del Responsabile del SSA, o suo delegato, l'elenco nominativo del personale operante, con qualifica ed orario di lavoro previsto. L'inosservanza o il mancato adempimento degli obblighi sopra citati accertata dal SSA, comporta la possibilità di risoluzione del contratto successivamente stipulato tra le parti.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a sostituire gli operatori assenti con personale già previsto all'interno del servizio, garantendo i livelli minimi di turnover e dandone comunicazione al Responsabile del SSA o suo delegato.

Nell'impossibilità di attivare tale modalità di sostituzione, allorché le esigenze richiedano una disponibilità superiore a quella attivabile con i restanti operatori, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere con personale aggiuntivo, dandone comunicazione al Responsabile del SSA o suo delegato.

Il personale dell'Impresa nell'esercizio delle sue funzioni ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile ed un comportamento rispettoso nei confronti dell'utenza e dei suoi familiari, del personale del SSA e dei soggetti terzi con i quali si venga a contatto nell'espletamento delle attività di servizio.

In particolare, ogni operatore dovrà garantire il rispetto del segreto professionale e della privacy delle persone che accederanno al SAP, ai sensi della L. 31.12.1996, n. 675.

A tale scopo la Ditta appaltatrice provvederà a fornire, al momento dell'inizio della gestione, le modalità di trattamento dei dati ed il nominativo del Responsabile, impegnandosi a comunicare entro cinque giorni qualsiasi variazione.

Al personale dovrà essere, inoltre, fatto divieto di accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli ospiti o familiari in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi.

L'Aggiudicatario solleva il SSA da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, di assicurazioni

sociali, prevenzione infortuni, assumendosene a proprio carico tutti gli oneri relativi nonché le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

L'aggiudicatario provvede pertanto alla copertura dei rischi di infortuni o danni subiti o provocati dal personale, stipulando apposite assicurazioni e deve assicurare altresì la partecipazione degli operatori a corsi di aggiornamento e formazione (anche promossi da altri enti o dallo stesso SSA o congiuntamente) e prevedere la possibilità di fornire supervisione alle equipe, periodica e su problemi specifici.

ART. 8 - Tirocini, servizio civile e volontariato

Così come espressamente previsto dalla Legge regionale 29/97, istitutiva del SAP, l'aggiudicatario favorirà l'impiego di personale volontario in forma singola o associata, a supporto di tutte le attività e proposte per le persone disabili, in misura complementare e comunque non sostitutiva all'organico previsto.

Sarà cura dell'aggiudicatario garantire adeguata formazione al personale volontario, anche prevedendo opportune iniziative dedicate, organizzate anche in collaborazione con il SSA. Presso il servizio può essere previsto l'inserimento, a scopo di tirocino, di allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da Enti Pubblici per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio stesso.

ART. 9- Sedi e Luoghi di attività

L'aggiudicatario si impegna ad individuare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione del servizio, un proprio recapito operativo, che consenta l'organizzazione delle attività nel territorio dell'Unione Tresinaro Secchia.

Nella programmazione delle attività oggetto della realizzazione del servizio, il soggetto gestore avrà cura di reperire, direttamente e/o in accordo con il SSA, gli spazi e le sedi, presso i vari territori comunali, idonei per lo svolgimento di tutte le attività laboratoriali e sportive.

ART. 10 - Compiti dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà garantire la presenza di personale dedicato al funzionamento del servizio stesso, e il numero di operatori componenti l'equipe di lavoro, secondo i requisiti previsti, come indicato all'art. 7 del presente capitolo e per il funzionamento della attività così come specificato all'art. 6 del presente capitolo. L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire che il progetto sia organizzato sulla base del raggiungimento degli obiettivi e dovrà curare il coordinamento tecnico degli operatori e la formazione in itinere che si renderà necessaria ai fini della realizzazione delle azioni richieste.

L'aggiudicatario dovrà inoltre reperire e mettere a disposizione luoghi idonei allo svolgimento delle attività, con particolare riferimento alle attività laboratoriali e atelieristiche, assumendone interamente gli oneri.

L'aggiudicatario dovrà inoltre redigere relazioni periodiche indicanti il lavoro effettivamente svolto, lo sviluppo dei progetti personalizzati e delle attività di gruppo, punti di forza, punti di debolezza, valutazione del servizio ed eventuali proposte migliorative, l'organizzazione del personale, con la seguente tempistica: due relazioni annue, una entro il 30 giugno ed una entro il 30 ottobre.

ART. 11 – Polizze assicurative

Tutti gli obblighi assicurativi con i relativi oneri, sono a carico della ditta aggiudicataria, che ne sarà la sola responsabile; la mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.

A copertura di eventuali danni causati, dovuti a fatto o colpa inerente o conseguente l'espletamento del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a stipulare le seguenti polizze assicurative sotto specificate:

a) Responsabilità Civile verso terzi (R. C. T.) e verso prestatori di lavoro (R. C. O.) con i seguenti massimali minimi di garanzia:

- € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per sinistro e anno assicurativo
- € 2.500.000,00 (duemilonicinquecento) per persona o cosa

b) Polizza infortuni in favore degli utenti inseriti nelle attività, dei prestatori d'opera, dei tirocinanti e/o volontari.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, almeno 5 giorni prima dell'atto della stipula del contratto, onde sollevare il SSA da qualsiasi responsabilità, tutta la documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative sopra indicate.

In ogni caso la ditta aggiudicataria sarà chiamata a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.

Tutti gli obblighi dell'appaltatore, non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta al personale stesso.

ART. 12 - Disposizioni in ordine alla sicurezza sul lavoro e alla valutazione dei rischi dei lavoratori.

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere al rispetto della normativa vigente (d.lgs. n. 81/2008 "Testo unico sulla sicurezza del lavoro" così come novellato dal d.lgs. n. 106/2009) in ordine alla sicurezza dei posti di lavoro, ottemperando a tutte le disposizioni previste e tenendo in massimo ordine la documentazione ed i registri previsti.

In tal senso l'impresa aggiudicataria, tenuto conto delle caratteristiche del servizio oggetto del presente capitolato, dovrà fornire al responsabile del SSA, prima dell'inizio dell'attività:

- nominativo, residenza e recapito del Datore di Lavoro;
- nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente nonché del rappresentante dei lavoratori;
- valutazione rischi con riferimento alle mansioni previste nell'ambito del servizio oggetto del presente capitolato;
- informazioni sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate;
- mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione degli interventi di cui al presente capitolato;

ART. 13 - Vigilanza sul servizio.

L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di verificare, tramite personale proprio, la qualità del servizio erogato ed ha facoltà di eseguire i necessari accertamenti. In particolare al SSA compete verificare e valutare la congruità e la puntualità degli interventi dell'aggiudicatario rispetto alle finalità e agli obiettivi del servizio. Nel caso si verificassero inadempienze, l'amministrazione appaltante informa l'aggiudicatario e richiede l'adozione dei provvedimenti necessari per l'immediato ripristino della situazione.

ART. 14 – Obblighi e Oneri a carico dell'Aggiudicatario.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle leggi nazionali e regionali, decreti e regolamenti, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, fiscali o sanitarie ed in genere da tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità il Servizio Sociale Associato.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento agli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino al SSA committente, agli utenti o a terzi, a persone o a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario si obbliga a garantire:

- a) la realizzazione del servizio secondo quanto proposto nel progetto presentato in riferimento a quanto indicato nel presente capitolato, parte integrante e sostanziale dello stesso
- b) l'organizzazione e la gestione giuridica ed economica del personale necessario all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, nonché la formazione in favore del proprio personale che si renderà necessaria ai fini della realizzazione del progetto;
- c) l'accesso di nuovi utenti alle attività proposte, su richiesta del SSA, in considerazione delle personali esigenze di socializzazione;
- d) la copertura di tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assumendo i relativi oneri;
- e) farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da "culpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con le persone disabili inserite nelle attività del SAP;
- f) programmare percorsi di formazione e qualificazione del personale così come previsto dagli articoli 7 e 8;
- g) l'assoluta riservatezza nel trattamento e nell'uso dei dati personali nel rispetto del D.lgs. 196/03;
- h) provvedere al pagamento delle spese relative al contratto d'appalto.
- i) provvedere alla fatturazione secondo quanto previsto all'art. 21 del presente Capitolato.

Nell'ambito dell'organizzazione del SAP sono inoltre a carico del soggetto gestore:

- l'organizzazione per l'accompagnamento e il trasporto degli utenti nei luoghi in cui si svolgono le attività previste dai progetti personalizzati o di gruppo, con automezzo messo a disposizione dall'aggiudicatario, nel rispetto delle norme di sicurezza, e/o mediante utilizzo degli ordinari mezzi di trasporto pubblico, secondo le modalità e frequenza da definire nell'ambito del progetto del servizio e nel corso dell'iter contrattuale;
- l'acquisizione dei titoli di ingresso presso centri sportivi, ricreativi, o altre strutture di aggregazione relativamente al proprio personale;
- la titolarità della riscossione diretta dei costi, a carico delle famiglie e preventivamente comunicati al SSA, per l'accesso delle persone disabili a tutte le attività previste nell'ambito del SAP: eventuali costi di iscrizione e accesso a tutte le attività proposte nell'ambito del servizio quali ad esempio accesso ai centri sportivi, ricreativi, ludici, centri di aggregazione.
- la fornitura di materiali e strumenti per lo svolgimento delle attività laboratoriali ed atelieristiche, nonché i materiali di consumo generici, da rinnovare ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Il tutto tassativamente in linea con quanto prescritto in materia di sicurezza del lavoro.

ART. 15 - Funzioni in capo al SSA.

L'affidamento del servizio a terzi si sviluppa nell'ambito di funzioni, da cui l'aggiudicatario non potrà prescindere, che le vigenti disposizioni di legge riservano espressamente alla parte pubblica.

Il SSA svolgerà attività di verifica e valutazione dei risultati dell'attività, prevedendo e programmando, insieme al soggetto gestore, la tenuta di incontri periodici, secondo un calendario annuale, per orientare il raccordo e l'integrazione tra tutti gli ambiti ed i servizi

dedicati alle persone disabili e la realizzazione e gestione dei progetti di intervento del SAP

Le diverse attività di competenza del SAP dovranno coordinarsi con il servizio affidante, contemplando forme e modi per garantire raccordo, condivisione e coerenza alle proposte, ai contenuti, alle attività programmate.

Il SSA provvederà a mettere a disposizione del soggetto gestore tutte le informazioni possedute ed i dati necessari per la programmazione e gestione del Servizio.

Spettano inoltre al SSA:

- la formulazione dei criteri per l'individuazione degli utenti
- la gestione coordinata, insieme all'affidatario dei rapporti con le famiglie degli utenti;

ART. 16 – Subappalto e cessione del contratto – responsabilità relative

E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena la risoluzione del contratto. Non è consentito all'aggiudicatario il subappalto del servizio effettuato. Le cessioni, comunque realizzate, fanno sorgere nel SSA il diritto alla risoluzione del contratto, senza ricorso ad atti giudiziali e con immediato incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni. Fanno eccezione al divieto di subappalto le attività collegate al processo gestionale unitario socio assistenziale quali, a titolo esemplificativo, le pulizie dei locali e la lavanderia.

E' fatto obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale parte del servizio che l'Appaltatore intende subappaltare secondo le disposizioni di legge vigenti.

ART. 17 - Oneri inerenti il servizio e spese contrattuali.

Tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie alla realizzazione complessiva del servizio, fatta eccezione per le spese esplicitamente attribuite al SSA, sono interamente a carico dell'Aggiudicatario, sin dall'inizio dell'appalto. Il SSA resta pertanto sollevato da qualsiasi onere e responsabilità. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese relative ad imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto, nonché le spese relative alla stipula e registrazione dello stesso, bolli, diritti di registro e di segreteria, accessorie e conseguenti. Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario le spese di pubblicazione dell'avviso di gara.

Il contratto dovrà essere stipulato entro 90 (novanta) giorni dalla data di aggiudicazione dell'appalto; trascorso inutilmente tale termine, è facoltà dell'aggiudicatario svincolarsi dagli obblighi connessi con l'intervenuta aggiudicazione dell'appalto.

ART. 18 - Importo dell'appalto

Il valore annuo indicativo dell'appalto è il seguente:

Anno 2015 **€ 49.200,00**

Anno 2016 **€ 49.200,00**

Anno 2017 **€ 49.200,00**

TOTALE € 147.600,00

Il prezzo a base d'asta s'intende comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa IVA, qualora dovuta, che la ditta aggiudicataria dovrà addebitare in fattura a titolo di rivalsa ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 della Legge 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni, nonché di tutti, nessuno escluso, i mezzi d'opera che l'Appaltatore dovrà impiegare per lo svolgimento di quanto affidato.

ART. 19 - Durata dell'appalto – revisione prezzi

L'appalto ha durata dal **01/01/2015** e fino al **31/12/2017**.

L'importo stabilito a base d'asta in ragione della durata dell'appalto, per il periodo 01/01/2015 e fino al 31/12/2017, ammonta a complessivi **€ 147.600,00** (al netto di IVA). Il

corrispettivo dell'appalto verrà aggiornato annualmente, tenendo conto dell'indice ISTAT medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (di seguito ISTAT) con decorrenza dal secondo anno di durata del contratto.

In caso di riduzione il corrispettivo sarà modificato a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.

Ove vengano ordinati dei servizi in aumento, l'integrazione del corrispettivo sarà determinata previa fissazione dei servizi medesimi, nonché in base al compenso stabilito. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di ordinare servizi complementari in aumento fino alla concorrenza del 20% del prezzo complessivo a base d'asta del servizio o in diminuzione fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo a base d'asta del servizio.

Nel caso dovesse venire meno la necessità di prestazioni in seguito a modifica delle modalità di gestione o di organizzazione delle attività previste o per motivi di pubblico interesse o "ius superveniens", il contratto potrà essere ridotto anche oltre la percentuale del 20%.

Si precisa che per attività complementari devono intendersi quelle non comprese nell'offerta e dipendenti dal sopravvenire di circostanze impreviste, che risultino assolutamente necessarie per assicurare il servizio all'utenza, e tali da non poter essere separate dall'appalto principale, senza recare inconvenienti gravi per gli utenti finali ovvero, pur essendo separabili, che siano strettamente necessarie per il suo perfezionamento.

Tali variazioni in aumento o in diminuzione verranno comunicate per iscritto dal SSA all'Aggiudicatario e questi sarà obbligato ad osservarle.

ART. 20 - Termini di pagamento e fatturazione

La Ditta aggiudicatrice provvederà ad emettere apposita fattura per le prestazioni effettuate singolarmente per ciascun tipo di attività di cui all'art. 6, direttamente al SSA, allegando ad essa il riepilogo mensile delle ore effettivamente svolte da tutte le figure professionali impiegate, i giorni nei quali l'attività è stata svolta, il n. di persone disabili che hanno partecipato alle attività.

I pagamenti verranno effettuati entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento delle fatture, sempre che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente ai Servizi forniti rispetto alle clausole indicate nel presente capitolo.

Si precisa che le fatture dovranno essere inviate a:

Denominazione: **UNIONE TRESINARO SECCHIA – Servizio Sociale Associato**

Sede legale: **Corso Vallisneri n. 6 – 42019 Scandiano (RE)**

P.I.: **02337870352**

riportando obbligatoriamente il seguente riferimento: "Servizio di Aiuto Personale".

ART. 21 – Inadempienze, penalità e decadenza per risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto, il SSA procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del SAP, segnalati per iscritto all'Aggiudicatario dal Responsabile del SSA, compresa l'impossibilità a garantire il regolare e corretto svolgimento, il SSA ha facoltà di risolvere "ipso facto e de iure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., incamerando la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni. Fermo restando l'applicazione delle penalità citate, l'esercizio del diritto di recesso non pregiudica l'eventuale azione di rivalsa.

Il contratto, in particolare, è risolto “di fatto e di diritto” al verificarsi dei seguenti casi essenziali per il rapporto di servizio:

- a) per gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento del servizio che forma oggetto del vigente rapporto contrattuale;
- b) per subappalto del servizio, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione;
- c) quando di fatto l'aggiudicatario abbandoni il servizio senza giustificato motivo;
- d) quando, decorso il termine di 7 giorni dalla notifica di apposita diffida ad adempiere, l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi previsti dal presente capitolo.

In casi meno gravi il SSA si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità indicate quando, dopo che il Responsabile del SSA avrà intimato almeno due volte all'aggiudicatario, a mezzo di raccomandata A.R., una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli o non abbia prodotto contro deduzioni accettate, se richieste.

PENALITÀ

Per la violazione degli obblighi dell'Aggiudicatario derivanti dal presente Capitolato (riguardanti per esempio ritardi nelle comunicazioni – reportistiche dovute, iniziative non congrue assunte in modo autonomo e non condivise con il SSA) e in caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, il SSA ha la facoltà di procedere all'applicazione delle sanzioni e penalità sotto riportate.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del Dirigente del SSA o suo delegato, trasmessa all'Aggiudicatario per le sue eventuali controdeduzioni da rendersi in ogni caso entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni non possano essere accolte, il SSA provvederà ad applicare le penalità detraendole direttamente dal primo pagamento utile, nel limite massimo del 20% della somma prevista.

Sono stabilite le seguenti penalità:

- a) per comportamenti gravemente scorretti o sconvenienti nei confronti dell'utenza e dei familiari, accertati a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: € 500,00 per ogni singolo evento;
- b) per erogazione del servizio con personale non idoneo per qualifica professionale verrà applicata per ogni giornata e per ogni operatore inidoneo una penale di € 150,00;
- c) in caso di mancata sostituzione di operatori assenti si applica una penalità di € 250,00 per ogni giorno e per ogni operatore assente non sostituito.

L'aggiudicatario, di norma, non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

In caso di interruzioni o sospensioni del servizio e/o di gravi e persistenti carenze nell'effettuazione del medesimo, il SSA, per garantirne la continuità, potrà farli effettuare da un'altra ditta, anche ad un prezzo superiore a spese e a danni a carico dell'aggiudicatario stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo e nel successivo.

Tenuto conto della rilevanza pubblica del servizio il SSA appaltante, contestualmente alla comunicazione di recesso, indica la data non superiore a 90 giorni, a partire dalla quale decorre la risoluzione. L'Aggiudicatario non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento di quanto regolarmente eseguito.

Il SSA, fatti salvi i maggiori danni e l'applicazione della clausola risolutiva espressa, potrà rivalersi sulla cauzione:

- a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessarie per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'Aggiudicatario;
- a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'Aggiudicatario.

ART. 22 – Fallimento, liquidazione, trasformazione dell’Aggiudicatario

Fallimento dell’Aggiudicatario: il contratto si intenderà risolto nel giorno successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento o, in ogni caso, alla data di conoscenza della stessa da parte del SSA appaltante. Sono fatte salve le ragioni e le azioni del SSA verso la massa fallimentare, anche per eventuali danni, con salvaguardia del deposito cauzionale.

Liquidazione – trasformazione dell’Aggiudicatario: il SSA appaltante avrà diritto tanto di pretendere la cessazione, quanto la continuazione da parte dell’eventuale nuova Impresa che subentri, così come il SSA riterrà di decidere sulla base dei documenti che l’Aggiudicatario sarà tenuto a fornire.

ART. 23 – Foro competente

Il foro competente per eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà quello di Reggio Emilia.

ART. 24- Disposizioni finali e rinvio

La partecipazione alla presente gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole in esso contenute.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolo si rimanda alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti. In particolare, a norma dell’art. n. 1341 del Codice Civile, accetta e specificatamente sottoscrive le condizioni di cui agli artt. n.15, 20 e 22 del presente capitolo.